

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

26 luglio 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 26 del mese di luglio duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 21 luglio 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO – Vilmo CHIAROTTO - Erika FAIENZA - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Giuseppe SAMMARTANO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI.

Commissione di scrutinio: Giovanni CORDA - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: ASP – Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte. Presa d'atto di modifiche statutarie.

N. Protocollo: 22023/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Perone a nome della Giunta (5/7/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Provincia di Torino è uno dei Soci Fondatori dell'"Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte" (di seguito ASP) insieme, tra gli altri, alla Regione Piemonte e al Comune di Torino e ne è ente finanziatore attraverso l'erogazione di una quota associativa annua;

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, al fine di favorire lo sviluppo del sistema culturale economico e produttivo del Piemonte, promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati con particolare attenzione a quello della fusione nucleare.

A tal fine l'Associazione:

- promuove e sostiene la formazione e l'attività di gruppi di ricerca e sperimentazione per lo studio sulla fusione nucleare e relative tecnologie;
- avvia e cura collaborazioni scientifiche e di ricerca, anche nell'ambito di programmi e progetti comuni a carattere pluriennale, con Enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati,
- favorisce il trasferimento delle conoscenze scientifico-tecnologiche alle imprese, con particolare riguardo a quelle piemontesi, sia stipulando contratti di collaborazione sia richiedendo la partecipazione delle stesse alla progettazione, alla sperimentazione e alla realizzazione di tecnologie ed impianti per la fusione nucleare;
- bandisce contratti di ricerca e borse di studio, da fruirsi anche presso centri scientifici nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire l'interscambio scientifico e migliorare la formazione dei ricercatori;
- presta consulenza ad enti pubblici e privati in materia scientifica e tecnologica;
- promuove ed attua ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- reperisce i fondi necessari per lo svolgimento delle attività indicate;

Considerato che:

- con proprio provvedimento n. 41-11877 del 25/05/2010 il Consiglio Provinciale ha preso atto e approvato le modificazioni apportate allo Statuto dell'ASP in quanto indirizzate ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, così come previsto dall'art. 1 dello Statuto e funzionale al riconoscimento fra i soggetti accreditati per beneficiare delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 353 della Legge 23/12/2005 n. 266;
- il testo vigente dello statuto dell'ASP approvato con la DCP 11877/2010 viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- con nota in data 14/07/2010 la Regione Piemonte comunicava l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell'ASP;

Osservato che con nota in data 15/11/2010 il Presidente dell'ASP sottoponeva ai soci una proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto, riguardante il Consiglio di Amministrazione per ottemperare alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotte dalla legge n. 122 del 30/07/2010, laddove è scritto che: "[...] tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei relativi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti [...]";

Rilevato che in data 25/01/2011 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, con verbale a rogito del notaio Ganelli dott. Andrea (repertorio n. 20656/13477), ha proceduto alle seguenti modificazioni:

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 2 <u>Sede</u> L'associazione ha sede presso Villa Gualino - viale Settimio Severo n. 65, Torino. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali trasferimenti di sede, purché nell'ambito del Piemonte. L'Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie.</p> <p>Art. 10 - <u>Consiglio di Amministrazione</u> Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 membri, tutti designati dai soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e da un massimo di 10 membri, di cui 8 designati dai soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e 2 designati dagli eventuali altri soci.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione, con un preavviso minimo di almeno 24 ore, può essere fatta con qualsiasi mezzo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.</p>	<p>Art. 2 <u>Sede</u> L'associazione ha sede in Torino. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali trasferimenti di sede, purché nell'ambito del Piemonte. L'Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie.</p> <p>Art. 10 - <u>Consiglio di Amministrazione</u> Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui: - due membri designati congiuntamente dagli Enti Accademici soci; - un membro designato congiuntamente dagli Enti Territoriali soci; - un membro designato dalla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA; un membro designato congiuntamente dai soci privati;</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione, con un preavviso minimo di almeno 24 ore, può essere fatta con qualsiasi mezzo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.</p>

<p>Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario senza diritto di voto, che ne cura la redazione dei verbali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva, sentito il Comitato Scientifico, i programmi ed i progetti di attività dell'Associazione ed assume i provvedimenti finanziari ed amministrativi per darne concreta attuazione.</p> <p>Approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci ed autorizza il Presidente a stipulare contratti e convenzioni;</p> <p>nomina, qualora lo ritenesse necessario, i responsabili di progetti o programmi di attività autorizzando il Presidente a conferire i relativi incarichi.</p> <p>Delibera su quant'altro necessario per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantirne il buon funzionamento della stessa.</p> <p><u>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista che deve ottenere la maggioranza dei 2/3 dei presenti.</p> <p>Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>Eleggono nel loro seno il Presidente cui compete convocare e presiedere il Collegio stesso.</p> <p>Compete al Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>il controllo sull'attività economico-finanziaria dell'Associazione e la redazione di relazioni sui bilanci consuntivi prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</p>	<p>Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario senza diritto di voto, che ne cura la redazione dei verbali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva, sentito il Comitato Scientifico, i programmi ed i progetti di attività dell'Associazione ed assume i provvedimenti finanziari ed amministrativi per darne concreta attuazione.</p> <p>Approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci ed autorizza il Presidente a stipulare contratti e convenzioni;</p> <p>nomina, qualora lo ritenesse necessario, i responsabili di progetti o programmi di attività autorizzando il Presidente a conferire i relativi incarichi.</p> <p>Delibera su quant'altro necessario per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e per garantirne il buon funzionamento della stessa.</p> <p><u>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista che deve ottenere la maggioranza dei 2/3 dei presenti.</p> <p>Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>Eleggono nel loro seno il Presidente cui compete convocare e presiedere il Collegio stesso.</p> <p>Compete al Collegio dei Revisori dei Conti la revisione legale, conformemente al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 numero 39, articolo 11, e successive modificazioni, il controllo dell'attività economico-finanziaria dell'Associazione e la redazione di relazioni sui bilanci consuntivi prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</p>
--	--

Considerato che tale modificazione è indirizzata all'adeguamento dello Statuto in applicazione dell'art.6, comma 5 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in legge 30/7/2010 n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"),

Ritenuto, pertanto, di prendere atto, con approvazione, delle modifiche apportate al testo dello Statuto dell'ASP, deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25/01/2011 così come risultano dal testo sinottico riportato al presente provvedimento;

Visto il nuovo testo dello Statuto dell'"Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte" di cui al rogito notarile e composto di numero 18 articoli, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Sentite la 6^a e la 7^a commissione consiliare permanente nella seduta congiunta dell'8/7/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, con approvazione, per le motivazioni illustrate in premessa, delle modifiche apportate allo Statuto dell'"Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte" con sede in Torino, deliberate dall'Assemblea straordinaria in data 25/01/2011, con verbale a rogito notaio Ganelli dott. Andrea (repertorio n.20656/13477), come risultano evidenziate nelle parti modificate in narrativa, in applicazione dell'art.6, comma 5 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in legge 30/7/2010 n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica");
- 2) di prendere atto, con approvazione, del nuovo testo di Statuto dell'ASP, composto di numero 18 articoli, allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Perone per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: ASP – Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte. Presa d'atto di modifiche statutarie.

N. Protocollo: 22023/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	34	
Astenuti =	10	(Albano - Bonansea - Borgarello - Corda - Gambetta - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra)
Votanti =	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	35	
Astenuti =	10	(Albano - Bonansea - Borgarello - Corda - Gambetta - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Surra)
Votanti =	25	

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to Sergio Bisacca

/ml

ALLEGATO "A"*Statuto vigente*

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DEL PIEMONTE

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della Camera di Commercio di Torino, della Federpiemonte, della Federapi, del Politecnico di Torino e dell'Università degli Studi di Torino, viene costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la

Associazione per la Promozione
dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte.

L'Associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede presso Villa Gualino - viale Settimio Severo n. 65, Torino.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali trasferimenti di sede, purché nell'ambito del Piemonte.

L'Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema culturale economico e produttivo del Piemonte, promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati con particolare attenzione a quello della fusione nucleare.

A tal fine l'Associazione:

- promuove e sostiene la formazione e l'attività di gruppi di ricerca e sperimentazione per lo studio sulla fusione nucleare e relative tecnologie;
- avvia e cura collaborazioni scientifiche e di ricerca, anche nell'ambito di programmi e progetti comuni a carattere pluriennale, con Enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, quali, ad esempio ENEA, INFN, C.N.R., ICTP (Trieste), Politecnici, Università, Istituti di Istruzione Superiore, Unione Europea, M.I.T. (U.S.A.), CERN (Svizzera), JET (Regno Unito), KURCHATOV (Russia), Ente per l'Energia Canadese,

D.O.E. (U.S.A.), NET (Germania);

- favorisce il trasferimento delle conoscenze scientifico-tecnologiche alle imprese, con particolare riguardo a quelle piemontesi, sia stipulando contratti di collaborazione sia richiedendo la partecipazione delle stesse alla progettazione, alla sperimentazione e alla realizzazione di tecnologie ed impianti per la fusione nucleare;
- bandisce contratti di ricerca e borse di studio, da fruirsi anche presso centri scientifici nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire l'interscambio scientifico e migliorare la formazione dei ricercatori;
- presta consulenza ad enti pubblici e privati in materia scientifica e tecnologica;
- promuove ed attua ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- reperisce i fondi necessari per lo svolgimento delle attività indicate.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dai Soci;
- da contributi e sovvenzioni devoluti da soggetti pubblici e privati;
- da finanziamenti di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi scientifici e di ricerca;
- da proventi derivanti dalle prestazioni di consulenza;
- da donazioni, lasciti;
- da proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e dallo svolgimento della propria attività al netto delle passività.

Art. 5 - Quota di associazione

Ogni socio è tenuto al versamento annuale di una o più quote di Associazione.

L'importo della quota viene stabilito ogni anno dall'Assemblea dei soci.

Il versamento di una somma inferiore alla quota stabilita non dà diritto a partecipare alla Assemblea.

L'assemblea dei soci può consentire, qualora lo ritenesse opportuno, che le quote vengano erogate sotto forma di servizi.

Art. 6 - Soci

Sono soci i soggetti pubblici e privati che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Possono altresì essere ammesse all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni, anche non riconosciute, che ne abbiano fatto richiesta ed abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

espresso a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Tutti i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

L'associazione garantirà ai soci una costante informazione sulla propria attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 7 - Recesso

I Soci possono recedere dall'Associazione senza alcun onere e con effetto immediato in caso di dissenso sugli oneri finanziari da porsi a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e può essere convocata tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano il 30% dei Soci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da persona da questi designata ed è dichiarata valida quando siano presenti almeno quattro dei Soci che hanno promosso la costituzione.

Il Segretario è tenuto alla redazione dei verbali.

I soci possono essere rappresentati da altro socio, mediante delega scritta.

Compete all'Assemblea:

- deliberare l'approvazione dei conti consuntivi;
- deliberare la determinazione dell'importo della quota di associazione;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali compensi da corrispondere ai membri degli organi statutari dell'Associazione;

- deliberare eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, fatte salve le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione e quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17, assume le proprie deliberazioni con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

In caso di assenza del Presidente e di mancata delega, la presidenza dell'assemblea è assunta dal socio presente più anziano di età.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 membri, tutti designati dai soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e da un massimo di 10 membri, di cui 8 designati dai soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e 2 designati dagli eventuali altri soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione, con un preavviso minimo di almeno 24 ore, può essere fatta con qualsiasi mezzo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario senza diritto di voto, che ne cura la redazione dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione approva, sentito il Comitato Scientifico, i programmi ed i progetti di attività dell'Associazione ed assume i provvedimenti finanziari ed amministrativi per darne concreta attuazione.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci ed autorizza il Presidente a stipulare contratti e convenzioni;

nomina, qualora lo ritenesse necessario, i responsabili di progetti o programmi di attività autorizzando il Presidente a conferire i relativi incarichi.

Delibera su quant'altro necessario per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione e per garantirne il buon funzionamento della stessa.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto con le modalità di cui al precedente articolo, è il legale rappresentante della Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ed il Comitato Scientifico, in caso di assenza il Presidente può delegare un consigliere a sostituirlo anche temporaneamente nelle sue funzioni; in caso di sua assenza e di mancata delega, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico sono presieduti dal Consigliere del Consiglio di Amministrazione o dal membro del Comitato Scientifico presente alla seduta più anziano di età;
- rappresentare legalmente verso terzi ed in giudizio l'Associazione;
- stipulare contratti e convenzioni e adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza dell'Associazione.

E' composto fino ad un massimo di 8 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato partecipa il Segretario con il compito della redazione dei verbali.

Compete al Comitato:

- esprimere pareri scientifico-tecnici sul programma di attività dell'Associazione e sui diversi progetti che la stessa intende avviare in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- formulare proposte per il raggiungimento delle finalità statuarie dell'Associazione;
- la verifica scientifico-tecnica dei risultati conseguenti dalle iniziative assunte dall'Associazione.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista che deve ottenere la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Eleggono nel loro seno il Presidente cui compete convocare e presiedere il Collegio stesso.

Compete al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sull'attività economico-finanziaria dell'Associazione e la redazione di relazioni sui bilanci consuntivi prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14 - Certificazione Obbligatoria

Il bilancio annuale dell'Associazione prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione dovrà essere certificato ai sensi di Legge.

Art. 15 - Esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Modifiche statutarie

L'assemblea dei soci può apportare modifiche al presente statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tra i quali il 75% dei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea dei soci delibera sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Con la stessa maggioranza, l'assemblea che delibera sullo scioglimento deve prevedere a chi devolvere il patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

ALLEGATO "B"*Nuovo statuto*

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DEL PIEMONTE

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della Camera di Commercio di Torino, della Federpiemonte, della Federapi, del Politecnico di Torino e dell'Università degli Studi di Torino, viene costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la

Associazione per la Promozione
dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte.

L'Associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede in Torino.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali trasferimenti di sede, purché nell'ambito del Piemonte.

L'Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema culturale economico e produttivo del Piemonte, promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati con particolare attenzione a quello della fusione nucleare.

A tal fine l'Associazione:

- promuove e sostiene la formazione e l'attività di gruppi di ricerca e sperimentazione per lo studio sulla fusione nucleare e relative tecnologie;
- avvia e cura collaborazioni scientifiche e di ricerca, anche nell'ambito di programmi e progetti comuni a carattere pluriennale, con Enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, quali, ad esempio ENEA, INFN, C.N.R., ICTP (Trieste), Politecnici, Università, Istituti di Istruzione Superiore, Unione Europea, M.I.T. (U.S.A.), CERN (Svizzera), JET (Regno Unito), KURCHATOV (Russia), Ente per l'Energia Canadese,

D.O.E. (U.S.A.), NET (Germania);

- favorisce il trasferimento delle conoscenze scientifico-tecnologiche alle imprese, con particolare riguardo a quelle piemontesi, sia stipulando contratti di collaborazione sia richiedendo la partecipazione delle stesse alla progettazione, alla sperimentazione e alla realizzazione di tecnologie ed impianti per la fusione nucleare;
- bandisce contratti di ricerca e borse di studio, da fruirsi anche presso centri scientifici nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire l'interscambio scientifico e migliorare la formazione dei ricercatori;
- presta consulenza ad enti pubblici e privati in materia scientifica e tecnologica;
- promuove ed attua ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- reperisce i fondi necessari per lo svolgimento delle attività indicate.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dai Soci;
- da contributi e sovvenzioni devoluti da soggetti pubblici e privati;
- da finanziamenti di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi scientifici e di ricerca;
- da proventi derivanti dalle prestazioni di consulenza;
- da donazioni, lasciti;
- da proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e dallo svolgimento della propria attività al netto delle passività.

Art. 5 - Quota di associazione

Ogni socio è tenuto al versamento annuale di una o più quote di Associazione.

L'importo della quota viene stabilito ogni anno dall'Assemblea dei soci.

Il versamento di una somma inferiore alla quota stabilita non dà diritto a partecipare alla Assemblea.

L'assemblea dei soci può consentire, qualora lo ritenesse opportuno, che le quote vengano erogate sotto forma di servizi.

Art. 6 - Soci

Sono soci i soggetti pubblici e privati che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Possono altresì essere ammesse all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni, anche non riconosciute, che ne abbiano fatto richiesta ed abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

espresso a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Tutti i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

L'associazione garantirà ai soci una costante informazione sulla propria attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 7 - Recesso

I Soci possono recedere dall'Associazione senza alcun onere e con effetto immediato in caso di dissenso sugli oneri finanziari da porsi a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e può essere convocata tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano il 30% dei Soci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza da persona da questi designata ed è dichiarata valida quando siano presenti almeno quattro dei Soci che hanno promosso la costituzione.

Il Segretario è tenuto alla redazione dei verbali.

I soci possono essere rappresentati da altro socio, mediante delega scritta.

Compete all'Assemblea:

- deliberare l'approvazione dei conti consuntivi;
- deliberare la determinazione dell'importo della quota di associazione;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali compensi da corrispondere ai membri degli organi statutari dell'Associazione;

- deliberare eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, fatte salve le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione e quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17, assume le proprie deliberazioni con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

In caso di assenza del Presidente e di mancata delega, la presidenza dell'assemblea è assunta dal socio presente più anziano di età.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui:

- due membri designati congiuntamente dagli Enti Accademici soci;
- un membro designato congiuntamente dagli Enti Territoriali soci;
- un membro designato dalla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA;
- un membro designato congiuntamente dai soci privati;

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione, con un preavviso minimo di almeno 24 ore, può essere fatta con qualsiasi mezzo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche al di fuori dei propri membri, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario senza diritto di voto, che ne cura la redazione dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione approva, sentito il Comitato Scientifico, i programmi ed i progetti di attività dell'Associazione ed assume i provvedimenti finanziari ed amministrativi per darne concreta attuazione.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci ed autorizza il Presidente a stipulare contratti e convenzioni;

nomina, qualora lo ritenesse necessario, i responsabili di progetti o programmi di attività autorizzando il Presidente a conferire i relativi incarichi.

Delibera su quant'altro necessario per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione e per garantirne il buon funzionamento della stessa.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto con le modalità di cui al precedente articolo, è il legale rappresentante della Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ed il Comitato Scientifico, in caso di assenza il Presidente può delegare un consigliere a sostituirlo anche temporaneamente nelle sue funzioni; in caso di sua assenza e di mancata delega, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico sono presieduti dal Consigliere del Consiglio di Amministrazione o dal membro del Comitato Scientifico presente alla seduta più anziano di età;
- rappresentare legalmente verso terzi ed in giudizio l'Associazione;
- stipulare contratti e convenzioni e adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza dell'Associazione.

E' composto fino ad un massimo di 8 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato partecipa il Segretario con il compito della redazione dei verbali.

Compete al Comitato:

- esprimere pareri scientifico-tecnici sul programma di attività dell'Associazione e sui diversi progetti che la stessa intende avviare in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- formulare proposte per il raggiungimento delle finalità statuarie dell'Associazione;
- la verifica scientifico-tecnica dei risultati conseguenti dalle iniziative assunte

dall'Associazione.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista che deve ottenere la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Eleggono nel loro seno il Presidente cui compete convocare e presiedere il Collegio stesso.

Compete al Collegio dei Revisori dei Conti la revisione legale, conformemente al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 numero 39, articolo 11, e successive modificazioni, il controllo sull'attività economico-finanziaria dell'Associazione e la redazione di relazioni sui bilanci consuntivi prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14 - Certificazione Obbligatoria

Il bilancio annuale dell'Associazione prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione dovrà essere certificato ai sensi di Legge.

Art. 15 - Esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Modifiche statutarie

L'assemblea dei soci può apportare modifiche al presente statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tra i quali il 75% dei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea dei soci delibera sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Con la stessa maggioranza, l'assemblea che delibera sullo scioglimento deve prevedere a chi devolvere il patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 25/01/2011

F.ti:

Salvatore COLUCCIA

Andrea GANELLI